



**E FERMI**  
Enrico  
Istituto di Istruzione Superiore

e-mail [czis001002@istruzione.it](mailto:czis001002@istruzione.it) pec [czis001002@pec.istruzione.it](mailto:czis001002@pec.istruzione.it)

web [www.iisfermi.edu.it](http://www.iisfermi.edu.it) C.M. CZIS001002 C.F. 80003620798



CATANZARO, Via C. Pisacane - Tel. 0961 737678



CATANZARO, Viale Crotone - Tel. 0961 34624



a.s. 2026/2027

Al personale docente e ATA  
Agli studenti e alle studentesse  
Ai genitori  
Al DSGA  
Al sito web

I.I.S. "E. FERMI"-CATANZARO  
Prot. 0014829 del 28/09/2026  
I-1 (Uscita)

Circolare n. 24

Oggetto: direttiva sulla vigilanza sugli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;  
**VISTO** il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;  
**VISTO** il CCNL Comparto Scuola vigente ;

**EMANA** la seguente **direttiva** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli studenti e sulle studentesse:

### 1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola .  
La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinà ed



**FERMI**  
**Enrico**  
Istituto di Istruzione Superiore

e-mail [czis001002@istruzione.it](mailto:czis001002@istruzione.it) pec [czis001002@pec.istruzione.it](mailto:czis001002@pec.istruzione.it)

web [www.iisfermi.edu.it](http://www.iisfermi.edu.it) C.M. CZIS001002 C.F. 80003620798



CATANZARO, Via C. Pisacane - Tel. 0961 737678



CATANZARO, Viale Crotone - Tel. 0961 34624

imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento; è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

**Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi** e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare la loro responsabilità civica.

## 2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Il CCNL stabilisce che i collaboratori scolastici, hanno "compiti d'accoglienza e di sorveglianza" nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

**È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato.** L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di segreteria.

## 3. Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori



**FERMI**  
**Enrico**  
Istituto di Istruzione Superiore

e-mail [czis001002@istruzione.it](mailto:czis001002@istruzione.it) pec [czis001002@pec.istruzione.it](mailto:czis001002@pec.istruzione.it)

web [www.iisfermi.edu.it](http://www.iisfermi.edu.it) C.M. CZIS001002 C.F. 80003620798



CATANZARO, Via C. Pisacane - Tel. 0961 737678



CATANZARO, Viale Crotone - Tel. 0961 34624

scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.

I collaboratori scolastici, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere in classe, mantenendo un comportamento corretto.

#### **4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione**

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario. L'intervallo degli può avvenire nel corridoio adiacente la propria aula, senza mai spostarsi di piano. Si ricorda, ancora una volta, la responsabilità di docenti e collaboratori nella vigilanza degli alunni.

#### **5. Vigilanza durante gli spostamenti in palestra o nei laboratori**

L'uso dei laboratori e della palestra deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei locali sopra menzionati.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.

Non è consentito l'accesso degli studenti nei laboratori e nella palestra senza la presenza del docente in servizio nell'ora.

#### **6. Divieto di introdurre alimenti a scuola**

Per ragioni connesse alla sicurezza, alla tutela della salute, all'igiene degli ambienti scolastici e alla corretta gestione delle responsabilità connesse alla vigilanza sugli studenti, è fatto divieto di introdurre nei locali dell'Istituto alimenti e bevande destinati alla distribuzione o al consumo collettivo e comunque alimenti non espressamente autorizzati dalla scuola. In particolare, non è consentito introdurre, distribuire o consumare a scuola alimenti portati dall'esterno destinati ad essere condivisi con altri studenti o con il personale, quali, a titolo esemplificativo, torte, dolci, prodotti di pasticceria, pizze, panini, cibi preparati in ambito domestico o altri prodotti alimentari.

Il divieto è finalizzato, tra l'altro, a prevenire situazioni di rischio connesse a:

- allergie e intolleranze alimentari;
- mancata conoscenza della provenienza, della composizione e degli ingredienti degli alimenti;
- condizioni di conservazione e trasporto non verificabili dalla scuola;



**E FERMI**  
**Enrico**  
Istituto di Istruzione Superiore

e-mail [czis001002@istruzione.it](mailto:czis001002@istruzione.it) pec [czis001002@pec.istruzione.it](mailto:czis001002@pec.istruzione.it)

web [www.iisfermi.edu.it](http://www.iisfermi.edu.it) C.M. CZIS001002 C.F. 80003620798



CATANZARO, Via C. Pisacane - Tel. 0961 737678



CATANZARO, Viale Crotone - Tel. 0961 34624

- eventuali contaminazioni o alterazioni degli alimenti;
- problematiche igienico-sanitarie;
- difficoltà nell'individuazione delle responsabilità in caso di eventuali conseguenze sulla salute.

I collaboratori scolastici hanno l'obbligo di monitorare e impedire l'ingresso a scuola di alimenti non consentiti. I docenti hanno l'obbligo di far rispettare la disposizione impartita dalla scrivente.

Nello spirito di collaborazione che distingue l'Istituto, si raccomanda la scrupolosa osservanza della presente direttiva.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**DOTT.SSA ROSETTA FALBO**

*Firma  
Digitale*

